



UNICAMILLUS

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA CHIAMATA  
DEI PROFESSORI  
DI PRIMA E SECONDA FASCIA**

**A seguito di modifiche del Consiglio di Amministrazione in data 22.04.2024 (Rif. 10/2024)**

1

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA

### TITOLO I Norme generali

#### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 e 24 commi 5, 5bis e 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e art. 1 comma 9 della Legge 4 novembre 2005, n.230 e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori.

#### Art. 2 – Attivazione della procedura

1. Nei limiti del numero complessivo di posti disponibili sulla base della programmazione di UniCamillus (di seguito Università) deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il Rettore, anche su richiesta della Facoltà Dipartimentale, può proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di nuovi posti di professore di prima e seconda fascia.

2. La proposta deve essere motivata sulla base delle esigenze scientifiche e didattiche e dei piani e programmi di sviluppo della Facoltà Dipartimentale interessata e deve indicare una delle seguenti modalità di copertura del posto:

- chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, come disciplinata dal Titolo II del presente regolamento;
- chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010, di professori e di ricercatori già in servizio presso l'Università, come disciplinata dal Titolo III del presente regolamento;
- chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i., come disciplinata dal Titolo IV del presente regolamento;

3. La proposta deve altresì indicare:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) il settore concorsuale in relazione al quale devono svolgersi le procedure di selezione e valutazione;
- c) l'eventuale profilo richiesto per la chiamata, mediante la specificazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d) le funzioni didattiche, scientifiche e clinico-assistenziali, ove previste, e l'impegno che il professore chiamato sarà tenuto a svolgere, in conformità al Regolamento d'Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori. Nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, può inoltre specificare l'ente che assume l'impegno di inserire in convenzione il candidato selezionato.

4. Il Consiglio di Amministrazione decide in ordine alla procedura da seguire per la copertura dei posti di professore di I e di II fascia, previo accertamento delle risorse finanziarie disponibili.

### TITOLO II Procedura di chiamata ai sensi dell'Articolo 18 comma 1 della Legge 240/2010

### **Articolo 3 - Bando di selezione.**

1. La procedura di chiamata di professore di prima o di seconda fascia ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge n. 240/2010, è indetta mediante apposito bando emanato con Decreto rettorale.
2. Il bando deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Università, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.) - IV Serie Speciale e sul sito del Ministero e dell'Unione europea.
3. Il bando può riguardare uno o più posti e deve indicare per ciascuno di essi:
  - a. la fascia cui è riferito il posto messo a bando;
  - b. la Facoltà Dipartimentale presso il quale sarà incardinato il candidato risultante vincitore;
  - c. il settore concorsuale;
  - d. l'eventuale profilo tramite l'indicazione del settore scientifico disciplinare;
  - e. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
  - f. i requisiti che i candidati devono possedere per l'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
  - g. le modalità e il termine di scadenza per la presentazione delle domande, corredate dai titoli, dalle pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco;
  - h. il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione dettagliata, anche differenziato per fascia e per area disciplinare, secondo quanto determinato dagli organi di Ateneo, e che devono essere disponibili, su richiesta della Commissione di valutazione, anche in lingua inglese;
  - i. la sede di svolgimento delle attività;
  - j. le modalità di accertamento delle competenze linguistiche orali e scritte del candidato, necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'Università e alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera.
3. I termini utili per la presentazione delle domande non devono essere inferiori a 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso relativo al bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale. Il Consiglio di Amministrazione può abbreviare tale termine in caso di urgenza.

### **Articolo 4 - Requisiti di ammissione.**

1. Possono essere ammessi a partecipare alle procedure di selezione:
  - a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore e per le funzioni e la fascia oggetto del procedimento ovvero per la fascia superiore, purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
  - b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.210, per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
  - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia e nel settore corrispondenti a quelli per i quali viene bandita la selezione;
  - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario aventi posizioni equipollenti a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Non possono partecipare alla procedura di selezione coloro che abbiano rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità fino al 4° grado incluso con un professore appartenente alla Facoltà Dipartimentale che richiede il posto, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 5 - Commissione.**

1. Ai fini dell'espletamento della procedura regolata dagli articoli precedenti viene nominata apposita Commissione giudicatrice.
2. Per il reclutamento dei professori di prima fascia, la Commissione è composta da almeno tre professori di ruolo di prima fascia. Per il reclutamento dei professori di seconda fascia la Commissione può essere composta indifferentemente da professori di prima o seconda fascia. I componenti delle Commissioni possono provenire anche da altri atenei italiani o esteri. In base alle procedure per cui sono chiamati a svolgere il ruolo di commissario, i docenti provenienti da atenei esteri dovranno avere una posizione equipollente alla prima o seconda fascia.
3. I componenti della Commissione sono individuati tra i Professori afferenti al settore concorsuale del posto messo a concorso. Qualora non fosse possibile individuare un numero sufficiente di Professori afferenti al settore concorsuale del posto messo a concorso, i componenti della Commissione saranno scelti all'interno del macro settore disciplinare corrispondente.
4. Per la nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico e di comportamento di Ateneo. In particolare, è necessario che nelle dichiarazioni sull'insussistenza del conflitto di interesse rese dai commissari siano espressamente indicati gli eventuali rapporti intercorrenti o in essere tra componenti della commissione e candidati.
5. Il Consiglio di Amministrazione valuta la composizione della Commissione con apposita delibera. Il Rettore nomina formalmente i componenti della Commissione con apposito decreto rettorale, che deve riportare anche il termine ultimo entro il quale devono concludersi i lavori della stessa. Per comprovati motivi, il Rettore può prorogare il predetto termine per una sola volta. Decorso inutilmente tale termine, il Rettore scioglie la Commissione e ne nomina una nuova, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile.
6. Le Commissioni giudicatrici sono costituite nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. A tal fine ogni componente, dopo aver preso visione della lista dei candidati, deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.

#### **Art. 6 - Modalità di svolgimento delle selezioni.**

1. Il bando definisce gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica svolta dai candidati.
2. Nella predisposizione dei criteri e parametri di cui al comma 1, si deve tenere conto almeno dei seguenti criteri di massima:
  - a) ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità;
  - b) ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, sono considerati l'autonomia scientifica dei candidati; la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; l'organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o

partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio; il conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; la partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale; l'attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali;

c) ai fini della valutazione delle pubblicazioni prodotte dai candidati, si considerano le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti e i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Nella valutazione dei candidati deve essere considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti: a. originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica; b. congruenza della produzione scientifica con il profilo da coprire e col relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo; c. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione; d. nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni di selezione si avvalgono anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati.

3. Il bando di concorso può prevedere lo svolgimento di una prova orale (anche in lingua inglese), consistente in una lezione o nella presentazione dell'attività scientifica del candidato e nella discussione dei titoli dallo stesso presentati, nonché delle eventuali competenze linguistiche (orali e scritte) relative alla lingua straniera indicata nel bando.

4. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti. Dei lavori viene redatto un verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione e dal segretario verbalizzante. La commissione può avvalersi di strumenti di lavoro telematico.

5. All'esito della valutazione la commissione formula una graduatoria individuando il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste da ciascuna delle posizioni oggetto del bando. La designazione è assunta con motivata delibera e con la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. La commissione può deliberare di non designare nessun candidato.

6. Gli atti della procedura sono trasmessi al Rettore che ne accerta la regolarità formale. Gli atti rilevanti per la procedura sono soggetti a pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

#### **Art. 7 - Chiamata.**

1. La Facoltà Dipartimentale interessata formula la proposta di chiamata del candidato risultato vincitore ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett e) della Legge 240/2010.

2. La proposta di chiamata deliberata è trasmessa al Consiglio di Amministrazione che la approva o la respinge motivatamente.

3. La nomina è disposta con decreto del Rettore.

### **Titolo III**

## **Procedure di chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010.**

### **Art. 8 - Modalità di svolgimento delle procedure di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5 e 6, della Legge n. 240/2010.**

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, la Facoltà Dipartimentale, entro il terzo anno di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, può sottoporre a valutazione il titolare del contratto stesso qualora abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010.
2. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è effettuata da una Commissione, nominata con decreto rettorale e composta da tre professori di prima o seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale per il quale il candidato ha conseguito l'abilitazione ovvero nell'ambito del relativo macro settore concorsuale. Ove possibile, almeno un componente è scelto tra gli appartenenti al settore scientifico disciplinare di afferenza del ricercatore. I componenti della Commissione possono afferire anche ad altri Atenei italiani ovvero esteri. In tal caso i docenti dovranno svolgere un ruolo equipollente alla prima o alla seconda fascia.
3. La Commissione individua i criteri per la valutazione del candidato, nel rispetto di standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e sulla base di quanto previsto nel D.M. 344 del 4 agosto 2011.
4. Terminata la procedura di valutazione, in caso di parere positivo il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato. Il Consiglio di Amministrazione approva o respinge con delibera motivata la proposta di chiamata.
5. La nomina del candidato è disposta con decreto del Rettore.
6. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010 per la chiamata in ruolo dei professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università, può essere utilizzata la procedura prevista dall'articolo 24 comma 5 della legge 240/2010. Tale procedura potrà essere adottata fino alla data consentita dalla normativa vigente.

## **TITOLO IV**

### **Chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'articolo 1 comma 9 della Legge 230/2005 e s.m.i**

#### **Articolo 9- Procedura di Chiamata**

1. l'Università può procedere alla copertura di posti di Professore ordinario e/o associato mediante chiamata diretta o per chiara fama secondo le modalità disciplinate dall'art. 1 comma 9 della Legge 230 del 2005 e s.m.i.

## **TITOLO V**

### **Disposizioni Transitorie e Finali**

#### **Articolo 10 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Ateneo e alle Disposizioni legislative vigenti.
2. Ai fini giuridici ed interpretativi del presente Regolamento fa fede il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione e depositato presso gli uffici della Segreteria didattica e redatto in lingua italiana di cui è possibile ottenere copia conforme.